

Edizione di lunedì 8 Giugno 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi alle 9 la seconda puntata
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Leasing finanziario fuori dal credito d'imposta locazioni
di **Fabio Garrini**

BILANCIO

Cancellazione del saldo Irap 2019: bilancio 2019 o bilancio 2020?
di **Stefano Rossetti**

RISCOSSIONE

Rimborsi smart e compensazione in F24 sino a 1 milione di euro
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Professionisti: al via l'indennità per il mese di aprile
di **Lucia Recchioni**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi alle 9 la seconda puntata

di **Sergio Pellegrino**



Ritorna **oggi alle 9 Euroconference In Diretta** con la seconda puntata.

Desidero innanzitutto **ringraziare** i moltissimi colleghi che hanno **partecipato alla prima diretta**, così come quelli che hanno visionato la **differita on demand**.

Per quelli che non hanno invece assistito al primo appuntamento, ricordo che la fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Mi raccomando: è necessario entrare con la **PARTITA IVA** e la **PASSWORD COLLEGATA** (e non utilizzando il codice fiscale).

Ecco le tematiche che andremo ad affrontare nella **diretta**, anche questa settimana **densa di contenuti** (e già anticipo che andremo sicuramente oltre l'ora anche questa volta ...).

Nella **sessione di aggiornamento** proseguiremo l'analisi delle disposizioni del **Decreto Rilancio**.

Partiremo dall'esame dell'[articolo 26](#), che introduce misure per il **rafforzamento patrimoniale delle PMI**, prevedendo, a determinate condizioni, un **credito d'imposta per i soci** che effettuano **conferimenti in denaro per l'aumento del capitale** delle società e per le **stesse società** che ricevono l'apporto.

Toccheremo poi **altre tematiche**, come la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto di**

terreni e partecipazioni non quotate detenute alla data del **1° luglio 2020**, o ancora la facoltà riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, in via eccezionale per il **periodo 2019**, di **presentare il modello 730 nella modalità “senza sostituto”** anche in presenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

E ancora le **novità sulle “tempistiche” in materia di accertamento**, ma anche il c.d. **bonus vacanze**.

Passeremo quindi ad esaminare la **conversione in legge del Decreto Liquidità**, avvenuta **giovedì 4 giugno**, e il **decreto interministeriale** che fissa i requisiti che consentono ai **professionisti iscritti alle casse private di poter beneficiare del bonus aprile**, decreto pubblicato **venerdì sul sito del Ministero del Lavoro**.

Da ultimo, per la sessione di aggiornamento, la [circolare n. 14/E](#) emanata **sabato (!)** dall'Agenzia per chiarire alcuni aspetti relativi al **credito d'imposta per i canoni di locazione**: come avremo modo di vedere, vi sono però delle situazioni, alcune delle quali tra l'altro **oggetto dei vostri quesiti** nella prima diretta, non affrontate dal documento di prassi.

Nella **seconda sessione**, dedicata a **scadenze e adempimenti**, **Lucia Recchioni** affronterà il tema del **versamento dell'acconto IMU** alla luce delle novità introdotte dalla **Legge di bilancio 2020**, che ha disposto, dal **1° gennaio 2020**, l'**abrogazione della IUC** (imposta unica comunale), e l'**unificazione di due componenti del tributo (IMU e TASI)**.

La **terza sessione**, quella del **caso operativo**, sarà incentrata sul tema delle conseguenze del **decesso del socio di Snc**, scelto la scorsa settimana dai partecipanti alla diretta (**42,70%** dei voti contro il **42,26%** ottenuto dai controlli del collegio sindacale sulla capitalizzazione dei costi di impianto alla luce della crisi Covid-19).

Analizzeremo i **profili civilistici** della questione, partendo evidentemente dall'esame del disposto dell'[articolo 2284 del codice civile](#), per poi ragionare sulle **implicazioni fiscali** circa l'attribuzione del reddito della società in relazione al periodo in cui è avvenuto il decesso.

Nella **quarta sessione**, il **tema scelto a larghissima maggioranza (83,56%)** per l'**approfondimento** è quello del **superbonus del 110%**: non poteva essere diversamente vista l'**“eccezionalità” di una misura di questo tipo**, che tra l'altro, è bene ricordarlo, consente di **fruire della detrazione in 5 periodi d'imposta** e anche l'eventuale **cessione del credito corrispondente**.

La **quinta sessione**, dedicata alla **finanza agevolata** e curata dal **Centro Studi di Gruppo Finservice**, vedrà la **dott.ssa Sofia Pantani** affrontare la tematica del **credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione**: tema di grande rilievo, sul quale, evidentemente, **Gruppo Finservice** ha una grandissima esperienza.

Il nostro appuntamento si concluderà infine con la **sessione di risposta ai quesiti** che verranno

formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Visto il **numero di quesiti** giunti la scorsa settimana (**122!**), ne selezioneremo per forza di cose soltanto alcuni. Agli altri cercheremo di dare risposta nel corso della settimana attraverso la **pubblicazione nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution**, così come su **Facebook**.

A tal proposito rinnovo l'invito ad iscrivervi alla **Community di Euroconference In Diretta** su **Facebook**, utilizzando il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Leasing finanziario fuori dal credito d'imposta locazioni

di **Fabio Garrini**



Il credito d'imposta per le locazioni è **beneficiabile unicamente in relazione ai leasing operativi**: questo è il principale chiarimento offerto con la [circolare 14/E](#) pubblicata nella giornata di **sabato 6 giugno scorso**.

Il **D.L. 34/2020** ha introdotto un **credito d'imposta** in favore degli **utilizzatori degli immobili strumentali**, prevedendo un **ampio spettro di fattispecie contrattuali** che potenzialmente conferiscono il diritto ad utilizzare il credito d'imposta: tra queste anche il **leasing**.

Nel recente documento di prassi l'Agenzia afferma che tale riferimento riguarda la **locazione operativa**, in quanto nella sostanza assimilabile alla locazione, e **non la locazione finanziaria**, caratterizzata invece da una finalità traslativa dell'immobile, in quanto tale assimilabile ad un **acquisto del bene tramite finanziamento**.

Il credito d'imposta locazioni

L'[articolo 28 D.L. 34/2020](#) amplia il perimetro di applicazione del bonus legato ai canoni di locazione pagati in relazione alle attività; occorre però osservare che **più che un'estensione del precedente bonus** (ossia quello previsto dall'[articolo 65 D.L. 18/2020](#)), quello introdotto dal Decreto Rilancio si configura come un **diverso bonus**, con **peculiarità che lo distinguono significativamente dal precedente**.

Anche in questo caso il canone deve essere **pagato** per poter conferire il diritto a fruire del corrispondente credito d'imposta, pari al 60% (utilizzabile in compensazione con il **codice tributo 6920** approvato con la [risoluzione 32/E](#), pubblicata anch'essa sabato 6 giugno scorso); mentre nel precedente bonus è stata l'Agenzia a richiedere il previo pagamento del canone, il Decreto Rilancio ha invece richiamare nella norma tale requisito.

La prima differenza riguarda la **tipologia di immobili agevolabili**; il nuovo bonus riguarda infatti qualunque tipo di immobile strumentale, quindi **non solo i fabbricati di categoria C/1**.

Anche sotto il profilo soggettivo la platea dei soggetti beneficiari è decisamente più ampia, posto che il credito d'imposta spetta ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, così come gli **enti non commerciali** anche per gli immobili impiegati nell'ambito dell'attività istituzionale.

Viene posto però un doppio requisito dimensionale:

- per la possibilità di beneficiare del *bonus exL. 34/2020* è infatti richiesto che il locatario presenti **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio; questo vale ad eccezione delle **strutture ricettive**, che possono beneficiare del credito d'imposta indipendentemente dal monte ricavi dichiarato nello scorso periodo d'imposta (nella [circolare AdE 14/E/2020](#) vengono individuati tali soggetti tramite il riferimento ai corrispondenti codici Ateco, rientranti nella sezione 55);
- il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio** e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'utilizzatore abbia subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di riferimento di **almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (per la definizione di fatturato, nella [circolare AdE 14/E/2020](#) l'Agenzia rinvia alla precedente [circolare AdE 9/E/2020](#), facendo riferimento alle operazioni effettuate). Sul punto l'Agenzia osserva che, poiché la contrazione di fatturato va **valutata singolarmente per ciascuna delle 3 mensilità**, è possibile che il credito d'imposta spetti anche solo per taluno dei mesi agevolabili.

Per esplicita previsione normativa, **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 60 % dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione** di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del **30 % dei relativi canoni**.

L'aspetto centrale della [circolare AdE 14/E/2020](#) è però l'interpretazione che viene offerta circa la possibilità di applicare il bonus ai contratti di **leasing**; secondo l'Agenzia, il Legislatore ha inteso riferirsi ai **solli contratti di leasing cd. operativo** (o di godimento) poiché, a differenza dei **leasing cd. finanziari (o traslativi)**, questo tipo di contratto ha la **medesima funzione economica del contratto locazione "tipico"**.

Diversamente, **non rientrano** nell'ambito di applicazione del credito d'imposta i canoni relativi a **contratti di leasing finanziario** (traslativo) rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai **contratti di compravendita con annesso finanziamento**.

Dal punto di vista logico la conclusione è ineccepibile; infatti, all'indomani della pubblicazione del Decreto Rilancio aveva destato qualche perplessità l'inclusione dei leasing tra le fattispecie contrattuali agevolabili.

Altrettante perplessità però nascono anche dal fatto che l'Agenzia, ancora una volta, **propone un'interpretazione restrittiva non suffragata da alcun appiglio normativo**, posto che la norma si riferisce **genericamente ai "leasing"**. E quando vengono richiamati i contratti di leasing, **normalmente ci si riferisce ai leasing finanziari**.

BILANCIO

Cancellazione del saldo Irap 2019: bilancio 2019 o bilancio 2020?

di **Stefano Rossetti**



L'[articolo 24 del Decreto Rilancio](#) (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, la **non debenza del saldo Irap** e della *prima rata di acconto*.

Se dal punto di vista fiscale l'applicazione dell'[articolo 24](#) del Decreto Rilancio non sembra palesare particolari difficoltà applicative, eccezion fatta per gli aspetti legati all'identificazione delle società di partecipazione ex **articolo 162-bis Tuir**, **dal punto di vista contabile le ricadute sono assai più incerte**.

Il dubbio che investe gli operatori riguarda gli effetti della cancellazione del saldo Irap 2019, in particolare **ci si chiede se gli effetti dell'[articolo 24](#) del Decreto Rilancio debbano impattare sul bilancio 2019 o sul bilancio 2020**.

Ad oggi le uniche certezze riguardano gli effetti della cancellazione:

- del primo acconto Irap 2020 che, senza dubbio, **rappresenta un evento rilevante nell'esercizio 2020**;
- del saldo Irap 2019 relativamente a quelle società il cui bilancio è stato approvato dall'assemblea antecedentemente al 19 maggio 2020. **In questo caso è pacifico che il beneficio vada ad impattare sul bilancio 2020**.

Per ciò che concerne le conseguenze della **cancellazione del saldo Irap 2019**, il Cndcec e la Fnc con il **Documento del 5 giugno 2020** affrontano in maniera organica la tematica, stante l'incertezza del trattamento, **propendendo per l'imputazione della cancellazione del saldo Irap 2019 al bilancio 2019**.

Il Cndcec e la Fnc ritengono che la **cancellazione del saldo Irap 2019** possa rappresentare, ai

sensi dell'Oic 29, un fatto che evidenzia **“condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”** e di conseguenza sarebbe preferibile **recepire l'insussistenza del passivo derivante da un minor carico fiscale nei valori di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.**

Tali conclusioni si basano sul fatto che il legislatore:

- **“nello scrivere la norma non si è posto il problema dell'imputazione della cancellazione del saldo Irap, ma ha voluto fornire un sollievo immediato alle imprese italiane riducendo con effetto retroattivo parte delle obbligazioni fiscali riferibili al reddito prodotto nel 2019”;**
- **“ha indicato ex lege che l'imposta Irap di competenza dell'esercizio 2019 è ridotta”.**

Stante il contesto di assoluta incertezza, il Documento, comunque, ritiene che **anche l'imputazione del beneficio al bilancio 2020 possa essere ritenuta giustificabile**, infatti vi sono argomentazioni anche per sostenere che la novella legislativa possa essere definita, ai sensi dell'Oic 29, come un **fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio.**

Ad avviso del Cndcec e della Fnc, la tematica relativa alla corretta imputazione contabile del beneficio potrebbe, tuttavia, rivelarsi una di scarsa importanza **laddove l'impatto non dovesse essere rilevante**, infatti occorre sottolineare come il principio di rilevanza introdotto dal **D.Lgs. 139/2015** preveda l'applicazione delle norme contabili solo nel caso in cui **producano effetti rilevanti sulla predisposizione del bilancio.**

Sul punto l'Oic 11, al paragrafo 36 precisa che:

- un'informazione è rilevante **quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio** sulla base del bilancio della società;
- la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della **situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.**

In termini pratici, il Documento suggerisce al redattore del bilancio di affrontare la tematica della cancellazione del saldo Irap in ragione dell'**attuale stato dell'iter di formazione del bilancio**, infatti:

- **nel caso in cui il bilancio sia già stato approvato dall'assemblea**, la problematica dell'imputazione della cancellazione del saldo Irap 2019 non si pone, in quanto il beneficio è di competenza dell'esercizio 2020;
- **nell'ipotesi in cui il bilancio sia stato approvato dall'organo amministrativo** non si dovrebbero porre particolari problemi se l'impatto dell'agevolazione dovesse essere considerato irrilevante. Se, viceversa, dovesse essere ritenuto **rilevante** il Documento ritiene preferibile l'imputazione del beneficio nel bilancio 2019. In questi casi l'Oic 29, al paragrafo 62, prevede che **“se tra la data di formazione del bilancio e la data di**

approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”;

- **nel caso in cui il bilancio debba essere ancora approvato**, l'organo amministrativo deve identificare il trattamento contabile da adottare definendo una soluzione che sia pacificamente considerabile come l'unica conforme ai principi contabili. Anche in questa ipotesi **se l'importo è considerato rilevante il documento ritiene preferibile imputare il beneficio al bilancio 2019** (soluzione già indicata da Assonime con la *news* legislativa del 22 maggio 2020).

In ogni caso viene sottolineato come occorra fornire **un'adeguata informativa della scelta adottata nella nota integrativa** (se redatta).

Da ultimo, il Documento sottolinea come i principi sopra espressi debbano valere anche per il **bilancio consolidato** e per le **relazioni semestrali**.

RISCOSSIONE

Rimborsi smart e compensazione in F24 sino a 1 milione di euro

di Angelo Ginex

In tema di rimborsi fiscali, l'[articolo 28-ter D.P.R. 602/1973](#) contempla un meccanismo diretto ad evitare che il contribuente possa beneficiare di un **rimborso d'imposta** nel caso in cui risulti debitore di **somme iscritte a ruolo**.

Più precisamente, è previsto che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un **rimborso fiscale**, verifichi se il beneficiario risulta **iscritto a ruolo** e, in caso affermativo, trasmetta in via telematica apposita **segnalazione** all'Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta tale segnalazione, l'Agente della riscossione notifica all'interessato una **proposta di compensazione** tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare la suddetta proposta.

In caso di **accettazione** della proposta, l'Agente della riscossione movimentata le somme entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. Invece, in caso di **rifiuto** della predetta proposta o di **mancato tempestivo riscontro** alla stessa, cessano gli effetti di detta sospensione e l'Agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta compensazione.

Ebbene, a seguito delle novità introdotte dal **Decreto legge Rilancio**, è prevista la **sospensione**, per il periodo d'imposta 2020, della **compensazione** tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo.

Infatti, l'[articolo 145 D.L. 34/2020](#) stabilisce che, nell'**anno d'imposta 2020**, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, **non** trova **applicazione** la **compensazione** tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo di cui all'[articolo 28-ter D.P.R. 602/1973](#).

Quindi, per quest'anno, gli uffici dell'Agenzia delle entrate, in sede di rimborso fiscale, **non**

dovranno avviare la procedura, *ex lege* prevista, per la **compensazione preventiva** con eventuali **somme iscritte a ruolo**.

Evidentemente, tale misura è diretta a non penalizzare ulteriormente i contribuenti, già in **crisi di liquidità** a causa dell'emergenza economica *post Covid-19*.

Il Decreto legge Rilancio, poi, è intervenuto anche sul **limite annuo** dei **crediti compensabili** tramite **modello F24**.

Innanzitutto, si rammenta che, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), i contribuenti eseguono **versamenti unitari** delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con **eventuale compensazione** dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'[articolo 34, comma 1, L. 388/2000](#), il **limite massimo** dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del citato **articolo 17**, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, veniva fissato in **euro 516.456,89**.

Con la medesima disposizione si prevedeva altresì che detto limite, a decorrere **dal 1° gennaio 2010**, sarebbe stato elevato fino a **700.000 euro**.

Con l'[articolo 147 D.L. 34/2020](#), invece, è disposto che per il **periodo d'imposta 2020** tale limite è elevato a **1 milione di euro**.

Resta fermo l'**obbligo di certificazione** dei crediti Iva e di quelli relativi alle imposte sui redditi e all'Irap, che comporta in sostanza (nel caso di **crediti di ammontare superiore a 5.000 euro**) la preventiva presentazione della **dichiarazione** e l'apposizione sulla stessa del **visto di conformità**.

Anche in questo caso, come precisato nella stessa Relazione illustrativa, la misura è finalizzata a **incrementare la liquidità delle imprese**, favorendo lo smobilizzo dei crediti d'imposta e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Il nuovo limite equipara quanto già previsto dall'[articolo 35, comma 6-ter, D.L. 223/2006](#) per i soggetti **subappaltatori** che abbiano registrato nell'anno precedente un volume d'affari costituito per **almeno l'80** per cento da prestazioni rese in esecuzione di **contratti di subappalto**.

La modifica apportata dal citato [articolo 147](#), inoltre, potrebbe coinvolgere eventuali **decisioni già prese** dal contribuente.

Nella ipotesi in cui questi abbia **già presentato** la **dichiarazione** relativa al periodo d'imposta 2019, utilizzando un credito Iva in compensazione orizzontale sino al limite di 700.000 euro e

chiedendo a rimborso la somma eccedente tale importo, si ritiene che, ove volesse procedere alla compensazione dell'intero importo, e quindi in misura superiore al precedente limite di 700.000 euro, potrebbe comunque **variare l'utilizzo** del credito Iva.

A tal fine, egli deve presentare una **dichiarazione integrativa** entro i termini di legge, sempreché il rimborso fiscale non sia stato già disposto, così come da [circolare AdE 35/E/2015](#), ove si precisa che *«può essere **revocata** in tutto o in parte la **richiesta di rimborso Iva** al fine di utilizzare il credito in compensazione, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo»*.

Da ultimo, tale rettifica può interessare anche il **credito Iva** maturato nel **primo trimestre 2020**, nel caso in cui il modello Iva TR sia stato presentato pur a fronte della sospensione degli adempimenti tributari.

Infatti, con [risoluzione AdE 82/2018](#) è stato chiarito che *«non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire **l'integrazione/rettifica** del **modello Iva TR** entro il 30 aprile di ogni anno – o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale – al fine di integrare/modificare elementi ... che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza Iva **non** sia **già** stata **rimborsata ovvero compensata**»*.

AGEVOLAZIONI

Professionisti: al via l'indennità per il mese di aprile

di **Lucia Recchioni**



Può essere presentata da oggi, **8 giugno**, la **domanda per l'indennità di 600 euro** per il mese di **aprile** da parte dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

A doverla presentare, però, **sono soltanto coloro che non hanno ricevuto l'indennità per il mese di marzo**, in quanto, nei confronti di coloro che l'hanno **già ricevuta**, l'indennità sarà riconosciuta **automaticamente**.

È questo quanto prevede il [Decreto Interministeriale del 29 maggio](#), pubblicato sul sito del **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, che fissa anche all'**8 luglio** il **termine ultimo** entro il quale trasmettere le istanze. Le indennità saranno **liquidate in base all'ordine di arrivo**.

Giova tra l'altro sottolineare che, con riferimento all'indennità in esame, sono state recentemente introdotte alcune **rilevanti novità**.

Innanzitutto va considerato che **non è più richiesta l'esclusiva iscrizione all'ente di previdenza**: questo requisito è stato infatti abrogato dall'[articolo 78 D.L. 34/2020](#) (c.d. "**Decreto Rilancio**").

Continuano, invece, ad essere **esclusi dall'indennità per il mese di aprile** i professionisti che hanno un **contratto di lavoro a tempo indeterminato o una pensione**. Come chiarito dal Decreto Interministeriale, però, assumono rilievo esclusivamente le **pensioni dirette**, ragion per cui possono comunque beneficiare dell'indennità i professionisti che percepiscono la **pensione di reversibilità o indiretta**.

Un'altra importante novità è poi prevista dal recente Decreto Interministeriale, il quale, come in passato, continua a richiamare le **soglie dei 35.000 e dei 50.000 euro** per accedere al beneficio, ma fa riferimento al **reddito professionale e non al reddito complessivo**.

L'indennità, pertanto, è riconosciuta:

1. ai professionisti che hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un **reddito professionale non superiore a 35.000 euro**, la cui attività sia stata limitata dai **provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**;
2. ai **professionisti che hanno percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e hanno **cessato la partita Iva tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020** o **ridotto o sospeso l'attività** (queste ultime due fattispecie si sostanziano nella **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019**).

I professionisti, quindi, che **percepiscono altri redditi, oltre a quello professionale**, e che, per questo, non hanno potuto accedere all'indennità per il mese di marzo, potranno vedersi riconosciuta l'**indennità per il mese di aprile**.

Si sottolinea, da ultimo, che il **decreto**, recependo i chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro con le sue **Faq**, ha previsto la possibilità di beneficiare dell'indennità di 600 euro anche per gli **iscritti alle Casse di previdenza nell'anno 2019**, o, comunque, **entro il 23 febbraio 2020**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



La rivoluzione del ricco

Gaetano Salvemini

Bollati Boringhieri

Prezzo – 12,50

Pagine -144

Nel 1952, Gaetano Salvemini, anziano patriarca dell'antifascismo, affida alle pagine de «Il Ponte» di Piero Calamandrei un saggio in tre puntate sul Risorgimento e sull'età giolittiana alla luce del Ventennio fascista. Tornato dall'esilio americano, l'autore de Il ministro della mala vita si confronta con la natura dell'Italia prima e dopo l'avvento di Mussolini, «l'Uomo della Provvidenza che aveva sempre ragione». Nel saggio qui riproposto, lo storico e il

polemista si fondono per dar vita a un bilancio lucido e asciutto, intessuto di giudizi taglienti su una stagione cruciale della storia italiana. Ma più in generale queste pagine valgono come riflessione sulla fragilità delle istituzioni rappresentative, quando vengono svuotate delle loro prerogative e non appaiono più sorrette da un sentire diffuso. Ne esce un testo folgorante, limpido e attuale, che risuona in modo inquietante al giorno d'oggi e che tanto sarebbe necessario rileggere.



Flower power


Alessandra Viola

Einaudi

Prezzo – 16,50

Pagine – 176

Le piante hanno diritti? E se ne hanno quali sono e cosa comporterà il fatto di riconoscerli? Attribuire diritti a soggetti che ne sono privi appare da sempre un'idea stravagante; eppure non bisogna dimenticare che neri, donne e bambini un tempo non ne avevano alcuno e oggi anche questo ci sembra impensabile. Nei secoli l'uomo ha allargato la cerchia dei diritti in seguito a guerre o rivoluzioni, come forma di riparazione per le ingiustizie e i danni subiti. Ci riferiamo sempre a guerre umane, ma combattiamo anche contro un popolo silenzioso e pacifico, dal quale dipende la nostra stessa sopravvivenza e che malgrado questo abbiamo decimato, spingendo migliaia di specie sull'orlo dell'estinzione: il popolo delle piante. Firmare una pace con l'ambiente è ormai indispensabile per risolvere problemi globali come fame, migrazioni di massa, desertificazione, inquinamento e cambiamenti climatici. È giunto il momento di una «Dichiarazione universale dei diritti delle piante», che riconosca i diritti delle nostre sorelle verdi e garantisca anche i nostri.



Per caso (tanto il caso non esiste)

Paolo Stella


Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 204

“Ti sento di nuovo, dopo pochi istanti. Respiri. Un respiro di risposta al mio timido ciao. Un respiro sottile ancora più timido e impotente. Un respiro da sveglio, mica da dormiente. Lo riconosco dal fremito di aspettativa. Dall’esitazione. Sono ammaliato da un’esitazione. Forse per istinto, forse per necessità. È bastato il fiato trattenuto al di là di una tenda verdina per riconoscere l’appartenenza, siamo già in collegamento, un’amicizia o l’amore della vita. Non so nemmeno cosa sei. Sei un respiro Sottile appoggiato al silenzio della notte.” Basta un niente per riempire fino all’orlo il cuore di Paolo. Lui è un ragazzino ricoverato al Sant’Orsola di Bologna, reparto malattie genetiche. Il suo pediatra vuole capire come mai si sia fermato al metro e ventuno nonostante i suoi undici anni. Paolo non conosce invece la ragione per la quale il bambino che ha soprannominato Sottile sia nel letto a fianco a lui. Ma è così che, libero dal gioco dei ruoli definiti, comincia a esplorare i propri sentimenti. La magia, la forza ancestrale del mito e delle fiabe sono facilmente riconoscibili in questo incontro, che vive nelle prime pagine di *Per caso*, il secondo romanzo di Paolo Stella, ispirato ancora una volta alla sua vera storia, a quel difetto genetico che, diagnosticato in giovanissima età, gli regalò l’incontro con un bambino davvero speciale e con le prime emozioni che chiamiamo amore. *Per caso* è anche una risposta poetica, potente e magica alle domande sull’amore e sull’identità. È lo sforzo narrativo di trovare un sentiero totalmente nuovo nella giungla delle storie che a questo sentimento hanno chiesto tutto, spesso senza donare nulla. Forse occorre partire dall’amore per capire chi siamo, forse l’identità è il frutto di una scelta d’amore.

MARIO FORTUNATO



ROMANZO
BOMPIANI

Sud

Mario Fortunato

Bompiani

Prezzo – 18,00

Pagine – 304

Le famiglie felici non sono interessanti; quelle complicate sì. Valentino lascia la Calabria da ragazzo, negli anni settanta del Novecento, ma la maturità, che si annuncia con il balenio a sorpresa del rimpianto, lo costringe a voltarsi indietro per misurarsi con la memoria e le memorie del mondo in cui è cresciuto. E quando torna a guardare e ascoltare scopre che se le persone non ci sono più, e spesso non ci sono più da molto tempo, le loro vite sono lì, e chiedono di essere raccontate. Ecco i patriarchi: il vecchio Notaio con i suoi figli accidentali e il Farmacista col suo violino chiuso nell'armadio, due famiglie parallele due rami che s'incrociano nella famiglia nuova dell'Avvocato e della moglie, l'amatissima Tamara che solo lui chiama Mara; la gente del popolo: Ciccio Bombarda l'autista senza patente, Peppo della posta che ha paura dei figli, Rosa e Cicia le pasionarie, Maria-la-pioggia e Maria del Nilo silenziose come tutte le divinità; e poi zie bizzarre e amici immaginari, domestici fedeli e mogli minuscole come bambine, amicizie che durano dalla soffitta di casa al campo di battaglia, ideali irrinunciabili e inconfessate debolezze; e gli oggetti, le automobili, i due piccoli Gauguin appesi nell'ombra. La storia di un mondo borghese che s'intreccia con la storia dell'Italia che intanto cambia in meglio e in peggio; il ritratto affettuoso e spietato di un luogo che è anche un tempo.



Il bicchiere della staffa

Dominique Manotti

Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 296

Nelle toilette dell'ippodromo parigino di Longchamp, la polizia trova il corpo di una giovane donna sgozzata. È una colombiana, spacciatrice di droga e informatrice. Per il commissario Daquin, riguardo alla ragazza troppi particolari non coincidono, forse non si tratta di una semplice «cavalla». Strani movimenti nuovi si sono registrati da poco negli ambienti del narcotraffico, che prospettano piste che arrivano chissà dove. «Si sente puzza di marcio a un chilometro di distanza» intorno a quell'assassinio. Théodore Daquin, protagonista di questa fortunata serie, sa di vivere in un mondo corrotto e non se ne stupisce, pronto a sfruttare ogni crepa per raggiungere il proprio obiettivo di giustizia. Il classico poliziotto dei polar francesi, però con una particolarità, è un gay dichiarato. Con la sua squadra deve risalire tutti i segmenti di una contorta filiera criminale che collega gli uffici eleganti dell'alta finanza, le stanze istituzionali della politica, con le fogne del traffico di droga. Attraverso un tramite insolito. E ad ogni snodo, ad ogni omicidio si trova lo stesso antico sodalizio: quattro ex compagni del Sessantotto. Dominique Manotti, forte della competenza di storica dell'economia, costruisce trame serrate e sinuose prese dai misteri del mondo degli affari. La scrittura iperrealistica –frasi brevi, sguardo ad altezza d'uomo, descrizione minuziosa degli spazi e dei gesti – rimuove qualsiasi traccia di moralismo dal tema centrale dei suoi noir: la natura criminale del capitalismo contemporaneo.